



## INFORMAZIONI INERENTI LE SOSPENSIONI DEI TERMINI RIGUARDANTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DENOMINATA "COVID-19".

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata affrontata, nel nostro Ordinamento, con diversi provvedimenti normativi, succedutesi nel tempo, dallo scorso 23 febbraio (cfr.: D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020) allo scorso 17 marzo (cfr.: D.L. n° 18, del 17 marzo 2020).

Sebbene il quadro normativo resta ancora fluido e potrebbe essere mutato dopo la ricezione del presente atto, è doveroso integrare le informazioni e le avvertenze che sono annotate negli atti accompagnati dal presente scritto, con importanti informazioni utili a consentire l'espletamento degli adempimenti connessi alla notifica di una sanzione amministrativa stradale in maniera corretta.

Per questo motivo si anticipa che, **le informazioni sotto riportate prevalgono sulle altre presenti negli atti allegati, con riferimento a: 1) termini per il pagamento in misura ridotta; 2) termini per presentare il ricorso al giudice di pace; 3) termini per presentare ricorso al prefetto; 4) termini per effettuare la comunicazione per la decurtazione dei punti dalla patente (per il caso in cui sia presente nel plico anche la relativa modulistica).**

### 1) TERMINI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

I termini per effettuare il pagamento in misura ridotta sono sospesi dal **10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020**. Il calcolo del termine va effettuato in base al giorno in cui è avvenuta la notifica del verbale allegato alla presente informativa; pertanto, nel caso in cui il verbale sia stato notificato durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

**Nel solo caso in cui la notifica sia avvenuta entro il 31 maggio 2020**, la possibilità di beneficiare del pagamento in misura ridotta con la riduzione del 30% non è ristretta al breve termine di 5 giorni ma è estesa a **30 giorni**; se la notifica sia avvenuta in un momento successivo al 31 maggio 2020, la predetta facoltà ritorna ad essere ristretta, nel breve termine di 5 giorni, come da informazioni generali contenute negli atti qui allegati. Il comma 2, dell'articolo 108, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede la possibilità che con DPCM si estenda tale periodo; estensione, fino a questa data, non realizzata.

### 2) TERMINI PER PRESENTARE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE.

Il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace contro il verbale allegato alla presente avvertenza, resta sempre di 30 giorni. Tuttavia il termine non decorre se la notifica del verbale allegato alla presente avvertenza è avvenuta tra il 9 marzo 2020, ed il 20 aprile 2020. **Nel caso in cui la notifica sia avvenuta durante il periodo precedentemente indicato, il termine comincia a decorrere dal 21 aprile 2020.**

### 3) TERMINI PER PRESENTARE IL RICORSO AL PREFETTO.

Il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace contro il verbale allegato alla presente avvertenza, resta sempre di 30 giorni. Tuttavia il termine non decorre se la notifica del verbale allegato alla presente avvertenza è avvenuta tra il 10 marzo 2020, ed il 3 aprile 2020. **Nel caso in cui la notifica sia avvenuta durante il periodo precedentemente indicato, il termine comincia a decorrere dal 4 aprile 2020.**

### 4) TERMINI PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE.

Nel caso in cui il verbale allegato alla presente avvertenza contenga anche l'intimazione a comunicare i dati personali del conducente al momento dell'infrazione, per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, **vigono le stesse tempistiche e sospensioni di cui al precedente capo 3.**

## INFORMAZIONI SUL PERFEZIONAMENTO E SULLE MODALITA' DELLA NOTIFICA DEI VERBALI

Nella presente avvertenza si è fatto ripetutamente riferimento al concetto di notifica del verbale. Per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sopra riportati, le decorrenze dei termini riguardano la ricezione del verbale da parte del destinatario. Per comprendere quando possa dirsi perfezionata la notifica per il destinatario, si rinvia alla Legge 890/1982 che disciplina il perfezionamento della notifica anche per i casi di consegna a persona convivente e al portiere, o per i casi di assenza del destinatario o di rifiuto del plico da parte di questi. Si ricorda, in particolare, che l'articolo 108, comma 1, del D.L. n° 18, del 17 marzo 2020, ha previsto che, dalla data del 18 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti plichi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

## INFORMAZIONI SULLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI

Le Amministrazioni che provvedono alla notifica dei verbali, beneficiano della sospensione dei termini di notifica a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020. Pertanto, la notifica è tempestivamente effettuata quando il plico sia stato consegnato al CMP di Posteltallane entro il termine di 115 giorni dalla violazione, se essa è stata commessa prima del 3 aprile 2020.